

POLICY IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSE

DIRECTA S.I.M S.P.A.

Policy interna per l'individuazione, la prevenzione, il contenimento e la gestione dei conflitti di interesse nella prestazione dei servizi di investimento e/o accessori, nell'assunzione di partecipazioni e nelle operazioni con i Soggetti Collegati

Aggiornamenti e Revisioni		
Revisione n°		
1.0	CdA	24/06/2024
2.0	CdA	17/12/2024

Indice

1	Obiettivi del documento	3
2	Servizi d'investimento prestati dalla SIM	4
3	Riferimenti Normativi	4
4	Destinatari e soggetti coinvolti	5
5	Definizioni	6
6	Mappatura dei conflitti di interesse	11
6.1	 Criteri di individuazione delle potenziali fattispecie di conflitti	11
6.2	 Monitoraggio e aggiornamento della mappatura conflitti, della Policy e relativi documenti correlati	14
7	Gestione dei conflitti di interesse	15
7.1	 Gestione dei conflitti di interesse	15
8	Riepilogo delle responsabilità	24
9	Presidi adottati dalla SIM	25

1 Obiettivi del documento

La presente Policy disciplina le attività e modalità di prevenzione, individuazione, gestione e monitoraggio delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, che possono coinvolgere Directa SIM S.p.A. (di seguito la “**SIM**” o la “**Società**”) in tutte le fasi della prestazione dei servizi offerti dalla Società e nella gestione delle operazioni connesse alla sua normale operatività. La normativa prevede che nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori l’intermediario:

- adotti ogni misura idonea ad identificare, prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra l’intermediario stesso, inclusi amministratori, sindaci, dirigenti, dipendenti e agenti collegati, o le persone direttamente o indirettamente connesse, e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio, di una combinazione di tali servizi o fattispecie di carattere societario;
- mantenga e applichi idonee procedure organizzative e amministrative efficaci, al fine di adottare le misure ragionevolmente atte ad evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei propri clienti o della Società stessa;
- informi chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e delle fonti dei conflitti di interesse, nonché delle misure intraprese per mitigare eventuali rischi connessi, allorquando le procedure organizzative e amministrative adottate non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato;
- mantenga e aggiorni periodicamente una mappatura dei potenziali conflitti d’interesse, nella quale siano riportati i tipi di servizi di investimento o accessori svolti dall’impresa o per suo conto, per i quali possa sorgere un conflitto di interesse con lesione degli interessi di uno o più clienti, nonché i rapporti commerciali e professionali nei quali possano sorgere conflitti di interessi che possano ledere gli interessi di uno o più clienti o della Società stessa.
- istituisca e aggiorni in modo regolare un registro nel quale riporta, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto un conflitto di interesse e le azioni di mitigazione e gestione intraprese dall’intermediario.

In ossequio a quanto precede, la presente Policy consente l’individuazione delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse in grado di ledere gli interessi di uno o più clienti o della Società stessa e specifica le misure di gestione adottate ai fini della prevenzione dei conflitti di interessi che la Società considera ragionevolmente idonee, in ragione della tipologia e alla gamma dei servizi prestati, ad evitare che i conflitti rechino pregiudizio ai clienti o alla Società stessa. Il documento si propone anche di illustrare le principali tipologie di conflitti di interesse connesse all’attuale struttura della SIM e alle attività e servizi prestati.

La presente Policy:

- tiene conto delle specificità operative e organizzative della SIM;
- contiene le linee guida da applicare nell'ambito della gestione delle situazioni di conflitto di interesse, al fine di assicurare che la SIM possa agire nel miglior interesse dei relativi investitori/clienti e che possa essere preclusa qualsivoglia azione fraudolenta da parte di soggetti interni o esterni alla Società stessa. In caso di eventuali dubbi interpretativi, la corretta applicazione della presente Policy andrà valutata considerando le previsioni e gli obblighi in materia di gestione dei conflitti di interesse stabiliti dalla normativa applicabile tempo per tempo vigente;
- è aggiornata in caso di modifiche alla regolamentazione rilevante ovvero in presenza di modifiche della struttura organizzative e/o operative della Società che possano impattare il processo operativo descritto e, in ogni caso, è aggiornata ed approvata dal Consiglio di Amministrazione con cadenza annuale.

La conformità normativa, l'efficacia e appropriatezza delle misure di gestione previste nella presente Policy sono valutate in modo continuativo dalla FCO e dalla Funzione Internal Audit, ognuna per gli ambiti di propria competenza.

2 Servizi d'investimento prestati dalla SIM

I servizi di investimento che la SIM è autorizzata a prestare alla propria clientela ai sensi del D.Lgs. n. 58/98 sono i seguenti:

- Esecuzione di ordini per conto dei clienti (Delibera n. 13438 del 05/02/2002);
- Assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (Delibera n. 12438 del 14/03/2000);
- Collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (Delibera n. 12438 del 14/03/2000);
- Ricezione e trasmissione di ordini (Delibera d'iscrizione n. 11761 del 22/12/1998);
- Consulenza in materia di investimenti (D.lgs. n. 164 del 17/09/2007).

3 Riferimenti Normativi

Le principali fonti di riferimento presenti nell'attuale quadro normativo e tenute in considerazione ai fini della redazione del presente documento sono:

- Direttiva 2014/65/UE (MIFID II) del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;

- Regolamento Delegato (UE) 2017/565 della Commissione europea del 25 aprile 2016 che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva;
- D. Lgs. n. 58/1998 (TUF) del 24 febbraio 1998, Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.52 aggiornato con le modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023, in vigore dall'11 gennaio 2024);
- Regolamento Consob n. 20307/2018 (intermediari) del 15 febbraio 2018 recante norme di attuazione del decreto legislativo n.58/1998 in materia di intermediari (modificato con delibera n. 22430 del 28 luglio 2022, in vigore dal 16 agosto 2022).
- Regolamento di attuazione degli articoli 4 undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis) (modificato dal Provvedimento del 23 dicembre 2022 recante modifiche al regolamento della Banca d'Italia del 5 dicembre 2019), del T.U.F. d.lgs. 24 febbraio 1998 n.58, adottato dalla Banca D'Italia nel dicembre 2019;
- Regolamento (CE) n. 1606/2002, art. 6, recante la definizione di "Parti Correlate", definite come tali dai principi contabili internazionali adottati;
- Regolamento recante disposizioni in materia di "Operazioni con parti correlate", adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 successivamente modificato con delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017, n. 21396 del 10 giugno 2020, n. 21624 del 10 dicembre 2020 e n. 22144 del 22 dicembre 2021.

4 Destinatari e soggetti coinvolti

La presente Policy è destinata a tutti i dipendenti e collaboratori della SIM. I soggetti coinvolti sono i seguenti:

CdA	Consiglio di Amministrazione	AD	Amministratore Delegato
FCO	Funzione Compliance	FR	Funzione Responsabile
IA	Funzione Internal Audit	RM	Funzione Risk Management
CCRSS	Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità	COPC	Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e in Conflitto d' Interesse

5 Definizioni

Si riportano di seguito le definizioni di talune espressioni rilevanti ai fini della presente Policy:

a) **“Controllo”**: le fattispecie di cui. all’ articolo 93 del TUF¹

“Conflitti d’interesse”: Il conflitto di interesse è una situazione di potenziale divergenza che, in generale, si genera quando uno o più interessi della Società (o del Gruppo) o di persone facenti parte della Società (o del Gruppo) siano in conflitto con quelli della SIM, ovvero ogni qualvolta la Società abbia interesse a favorire un determinato soggetto (ivi inclusa sé medesima) a discapito della Società stessa e/o di un proprio cliente. In relazione all’attività svolta dalla Società, ricorre un conflitto di interessi quando esiste una relazione diretta di causa ed effetto tra il vantaggio conseguito da un soggetto (la SIM, un cliente o altro soggetto rilevante o collegato della SIM) ed il conseguente pregiudizio che al cliente o alla Società stessa possa derivare. Si rimanda inoltre, alle definizioni e casistiche riportate nella Procedura per le Operazioni con Parti Correlate adottata dal Consiglio di Amministrazione della SIM (in data 6 marzo 2023) impreviudicato il criterio minimo stabilito dal Regolamento Delegato (UE) 2017/565 per determinare i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e servizi accessori, o di una combinazione di essi, e la cui esistenza può ledere gli interessi di un cliente e cioè che l’intermediario stesso, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l’intermediario si trovi in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell’esercizio di attività di investimento, sia per altra ragione:

- è probabile che l’intermediario, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente;
- l’intermediario, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell’operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
- l’impresa, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- l’intermediario, il soggetto o la persona svolgono la stessa attività del cliente;
- l’intermediario, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di

¹ Sono considerate imprese controllate, oltre a quelle indicate nell’articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile, anche:

- A. le imprese, italiane o estere, su cui un soggetto ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- B. le imprese, italiane o estere, su cui un socio, in base ad accordi con altri soci, dispone da solo di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.

benefici monetari o non monetari o di servizi².

- b) **“Controparte”**: la controparte di un atto, contratto, incarico o altro rapporto con la SIM.
- c) **“Soggetti con Responsabilità Strategica”**: I soggetti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa³.
- d) **“Influenza notevole”**: L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. In particolare, rientrano le seguenti casistiche:
- Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.
 - L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze: (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata; (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili; (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata; (d) l'interscambio di personale dirigente; (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali;
- L'influenza si presume inoltre quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
- e) **“Joint Venture”**: È un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.
- f) **“Società Collegata”**: Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.
- g) **“Società Controllata”**: Si veda la definizione di “Controllo” di cui al punto sub a).

2 Estratto dell'art. 33 del Regolamento Delegato (UE) 2017/565

3 Regolamento Parti Correlate Consob

h) **“Parte Correlata”**: Si intendono i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e secondo quanto indicato nel “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate” emanato dalla Consob⁴, un soggetto è Parte Correlata se:

- A. direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
- controlla la società, ne è controllata, o è sottoposta a comune controllo;
 - detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un’influenza notevole su quest’ultima;
 - esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti;
- B. è una società collegata della società;
- C. è una joint venture in cui la società è una partecipante;
- D. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante;
- E. è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere A) o D);
- F. è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere D) o E) esercita il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto;
- G. è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Al fine di una migliore comprensione della definizione di Parte Correlata sopra presentata, si rimanda a quanto riportato nella *“Procedura per le operazioni con parti correlate”* adottata dal CdA della Società in data 6 marzo 2013 e alle nozioni di “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “dirigenti con responsabilità strategiche”, “stretti familiari”, “società controllata”, “società collegata” e “joint venture” esplicitate nel suddetto Regolamento.

i) **“Operazioni con Parti Correlate”**: si intendono le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura dell’art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002¹, ivi comprese, a titolo esemplificativo, come indicato nel Regolamento “Operazioni con Parti Correlate” (c.d. OPC) nella comunicazione applicativa e tenuto conto degli orientamenti della Consob⁵:

- le fusioni che coinvolgano la società e una parte correlata;
- le scissioni per incorporazione con una parte correlata;
- le scissioni in senso stretto non proporzionali;
- le scissioni di cui sia beneficiaria una parte correlata;

⁴ Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 successivamente modificato con delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017 e n. 19974 del 27 aprile 2017)

- gli aumenti di capitale della società con esclusione del diritto di opzione a favore di una parte correlata.
- j) **“Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e in Conflitti d’Interesse” (cd. COPC)**: Comitato endoconsiliare che esprime il proprio parere preventivo, al Consiglio di Amministrazione, sulle operazioni con parti correlate e in conflitto di interesse a cui partecipano anche i Membri del Collegio Sindacale.
- k) **“Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità” (cd. CCRSS)**: Comitato endoconsiliare che svolge funzioni consultive, propositive e di monitoraggio sul sistema di controllo interno e gestione dei rischi della Società e sulle strategie in materia di sostenibilità ed esprime il proprio parere in merito alle operazioni in potenziale conflitto che dovessero ricadere nella casistica di *“operazioni di maggiore rilevanza”*⁵ e alla mappatura dei conflitti di interesse, a cui partecipano anche i Membri del Collegio Sindacale.
- l) **“Soggetti Rilevanti” o “Soggetto Rilevante”**: Il Regolamento Delegato (UE) 2017/565 individua i Soggetti Rilevanti quali:
- amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell'impresa;
 - amministratore, socio o equivalente o dirigente di un agente collegato dell'impresa;
 - dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione e sotto il controllo dell'impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa;
 - persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa.

In linea generale, ciascun Soggetto Rilevante ha l’obbligo di comunicare al Responsabile della FCO qualsiasi situazione che possa generare, anche potenzialmente, un nuovo conflitto di interesse oppure essere indicativa della non completa efficacia dei presidi e delle misure di gestione istituiti dall’intermediario.

Come inoltre previsto dal Codice di comportamento adottato dalla SIM e denominato *“Codice Interno di comportamento dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, dei dipendenti, dei consulenti finanziari e dei collaboratori di Directa Sim S.p.a., nello svolgimento dei servizi di investimento”* la violazione da parte dei dipendenti, o il porre in essere comportamenti non in linea con gli obblighi derivanti dal citato documento, nell’ambito del

⁵ Vedasi, per definizione e soglie economiche, Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 successivamente modificato con delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017 e n. 19974 del 27 aprile 2017) [\[1\]](#).

quadro normativo citato, può dar corso sia ad azioni disciplinari da parte del Servizio Risorse Umane e Organizzazione, che a sanzioni pecuniarie e amministrative in base alla regolamentazione vigente, come pure a procedimenti legali, ove previsto dalla legge. Violazioni gravi delle disposizioni previste da tale Codice possono determinare l'interruzione del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda Directa Sim, oltre ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, viene indicato in allegato (vedi Allegato 1 – Elenco dei Soggetti Rilevanti) l'elenco dei soggetti rilevanti e la loro funzione, tenendolo aggiornato in occasione di avvicendamenti o cambiamenti della struttura organizzativa.

Secondo la normativa si individuano i Soggetti Collegati come l'insieme costituito da un Soggetto Rilevante e da tutti i soggetti ad esso connessi (stretti familiari e stretti legami).

- l) “**Stretti Familiari**” (o soggetti connessi ai Soggetti Rilevanti): Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente *More Uxorio*; (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente; c) i genitori (d) i parenti ed affini sino al secondo grado.
- m) “**Stretti legami**”): le situazioni previste all'articolo 1, comma 6-bis.3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), ovvero la situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:
- da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;
 - da un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e un'impresa figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese;
 - da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo.

6 Mappatura dei conflitti di interesse

6.1 Criteri di individuazione delle potenziali fattispecie di conflitti

In coerenza con le disposizioni normative e l'articolazione organizzativa, operativa e societaria di Directa SIM la presente Policy contiene una "Mappatura delle fattispecie di conflitto" stabilita sulla base dei seguenti criteri di individuazione:

- A) Sotto un profilo soggettivo, sono stati individuati i soggetti che potrebbero essere portatori di interessi in conflitto con quelli della SIM e dei clienti, identificati nell'"Elenco Soggetti Rilevanti" – Allegato 1", a cui si aggiungono i soggetti ad essi connessi come *supra* specificati;
- B) Sotto un profilo oggettivo, secondo quanto previsto nel Regolamento Delegato (UE) 2017/565, sono stati identificati i servizi di investimento, accessori, rapporti professionali e commerciali prestati dalla SIM e si è provveduto a valutare se la prestazione degli stessi possa essere in conflitto con gli interessi del cliente. Come già precisato *supra* (Sezione 5), si tengono in considerazione le seguenti situazioni in relazione alle quali uno o più dei soggetti coinvolti nell'operazione (tra i quali la SIM, i Soggetti Rilevanti ed i soggetti a loro connessi):
- possano realizzare un guadagno finanziario ovvero evitare una perdita finanziaria, a danno della SIM o dei suoi clienti;
 - abbiano, nel risultato del servizio prestato o dell'attività, un interesse distinto da quello della SIM o dei suoi clienti;
 - percepiscano un incentivo di carattere finanziario o di altra natura al fine di privilegiare un determinato soggetto a discapito della SIM o dei suoi clienti;
 - svolgano, per conto proprio o di terzi, le medesime attività svolte per conto della SIM;
 - ricevano o possano ricevere in futuro, da soggetti diversi dalla SIM, incentivi in relazione alla prestazione del servizio prestato (sotto forma di denaro, beni o servizi) diversi e ulteriori rispetto ai compensi normalmente percepiti per il servizio;
 - paghino ad un terzo incentivi in connessione alla prestazione del servizio prestato.

Il personale preposto alla prestazione di Servizi alla clientela, nell'ambito delle varie unità operative in cui la SIM è organizzata, nonché i rispettivi Responsabili di tali unità, oppure qualunque altra unità operativa che si avvalga di fornitori esterni sono tenuti, ciascuno per l'area di propria competenza e che rientra nella propria sfera di attività, a identificare le situazioni di conflitto di interesse che potrebbero insorgere tra la SIM o un Soggetto Rilevante e i clienti, o tra clienti, idonee a danneggiare in modo significativo gli interessi di uno o più clienti o la Società stessa.

Quindi, tutti i componenti delle singole aree e funzioni aziendali della SIM, sulla base delle proprie competenze e professionalità, identificano eventuali ipotesi di conflitto di interesse che siano rilevanti ai fini della presente Policy e che quindi possano rischiare di danneggiare gli interessi di singoli clienti della SIM e/o della Società stessa. In tal caso, le singole aree e funzioni aziendali comunicano tempestivamente via e-mail alla FCO l'ipotesi di potenziale conflitto, la quale dà una propria valutazione sulla fattispecie sottoposta alla sua attenzione, sul livello di rischio di danno e procede ad informare del conflitto di interessi il COPC, che emana a sua volta un parere, sulla base del quale l'Amministratore Delegato o il Consiglio di Amministrazione (in base alle soglie di importi di cui al paragrafo 7.1, Punto D) si esprime per dar corso o meno all'operazione.

I *Soggetti Rilevanti* (vedasi Allegato 1) procedono alla compilazione dell'Allegato 2 ("*Modulo per la dichiarazione dei potenziali conflitti d'interesse*") e relativo invio alla FCO, per le opportune valutazioni e le successive azioni da intraprendere, nel caso in cui ritengano di trovarsi, in potenziali situazioni di conflitto d'interesse.

In ogni caso, la FCO procede a una rianalisi della Mappatura delle fattispecie di conflitto nei seguenti casi:

- a. variazione dei servizi e delle attività poste in essere dalla SIM;
- b. modifica nell'articolazione organizzativa, operativa e/o strategica della SIM;
- c. modifica nell'assetto societario della SIM;
- d. modifiche nella configurazione degli interessi dei Soggetti Rilevanti (comunicate da parte dei soggetti stessi o individuate autonomamente da parte della FCO).

La SIM mantiene e aggiorna regolarmente la citata Mappatura e istituisce e aggiorna un registro nel quale vengono riportati i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dall'impresa, o anche i rapporti commerciali per i quali sia sorto, un conflitto di interesse e le azioni di mitigazione e gestione intraprese dalla Società in merito

Il Consiglio di Amministrazione il COPC e il CCRS ricevono un aggiornamento annuale della Mappatura, senza pregiudizio dell'onere di porre all'attenzione dei detti organi, allorquando si dovesse manifestare una nuova ipotesi di conflitto non specificata già nella suddetta Mappatura le misure di gestione ritenute necessarie.

La Mappatura dei potenziali conflitti d'interesse si esplicita nella seguente tabella che indica i principali servizi di investimento o accessori svolti dalla Sim, nonché altre fattispecie dalle quali potrebbero sorgere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per il cliente:

SERVIZIO DI INVESTIMENTO O ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL CONFLITTO	TIPOLOGIA DEL CONFLITTO
Ricezione e trasmissione di ordini	Directa può ricevere e trasmettere ordini relativi a strumenti finanziari di emittenti con i quali siano in essere rapporti di finanziamento, commerciali o di consulenza, direttamente o tramite un Soggetto Rilevante	a) l'impresa, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente; c) l'impresa, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
Ricezione e trasmissione di ordini - Consulenza in materia di investimenti	Le fattispecie di conflitto di interesse si potrebbero verificare nel caso in cui venisse erogato anche il servizio di consulenza alla clientela nella stessa unità organizzativa	b) è probabile che l'impresa, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente; a) l'impresa, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
Collocamento senza assunzione a fermo o garanzia	Directa potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto il servizio potrebbe riguardare strumenti finanziari di emittenti con i quali siano in essere rapporti di finanziamento, commerciali o di consulenza, direttamente o tramite un Soggetto Rilevante	a) l'impresa, il soggetto o la persona hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente; b) è probabile che l'impresa, il soggetto o la persona realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a spese del cliente; c) l'impresa, il soggetto o la persona hanno un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato; d) l'impresa, il soggetto o la persona ricevono o riceveranno da una persona diversa dal cliente un incentivo in relazione con il servizio prestato al cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi;
Collocamento senza assunzione a fermo o garanzia - Consulenza in materia di investimenti	Le fattispecie di conflitto di interesse si potrebbero verificare nel caso in cui venisse erogato anche il servizio di consulenza alla clientela nella stessa unità organizzativa	Vedere i punti a) b) c) d) citati in precedenza
Concessione di finanziamenti	Le fattispecie di conflitto di interesse si potrebbero verificare nel caso in cui venissero erogati finanziamenti agli emittenti di strumenti finanziari collocati o con cui esistono accordi di distribuzione	Vedere i punti a) b) c) citati in precedenza
Partecipazioni rilevanti	Directa può ricevere e trasmettere ordini relativi a strumenti finanziari di emittenti partecipati in misura rilevante, direttamente o tramite un Soggetto Rilevante	Vedere i punti a) b) citati in precedenza

SERVIZIO DI INVESTIMENTO O ATTIVITA'	DESCRIZIONE DEL CONFLITTO	TIPOLOGIA DEL CONFLITTO
Operazioni di Investimento da parte della Società	I Soggetti rilevanti di Directa potrebbero presentare interessi in conflitto con la Società e la clientela in quanto il' operazione di investimento potrebbe riguardare strumenti finanziari di emittenti con i quali siano in essere rapporti commerciali di finanziamento, o di consulenza, direttamente	Potenziale relazione tra il vantaggio conseguito da uno o più Soggetti Rilevanti della Società nel porre in essere una o più operazioni di investimento con controparti con cui hanno rapporti commerciali, di finanziamento, o di consulenza ed il conseguente pregiudizio potenziale che al cliente o alla Società stessa possa derivare;

Si precisa altresì che sono considerate anche le fattispecie di potenziali conflitti di interesse derivanti dai rapporti con i fornitori e per servizi esternalizzati.

Ad ogni fattispecie di conflitto individuata, sono associati i relativi presidi (graduati in funzione della rilevanza del potenziale conflitto di interessi) che la SIM dovrà porre in essere (per la descrizione dei presidi si rinvia al successivo Capitolo “Presidi adottati dalla SIM”).

6.2 Monitoraggio e aggiornamento della mappatura conflitti, della Policy e relativi documenti correlati

La necessità di aggiornamento della Mappatura dei conflitti di interesse, della presente policy e dei documenti correlati può emergere da:

- Modifiche organizzative e strutturali della SIM. In tal caso spetta alla FCO, sulla base delle informazioni acquisite, esporre e proporre la modifica della mappatura dapprima al COPC e al CCRS, che esprimono il proprio parere, e successivamente al CdA, il quale procede alla eventuale approvazione della mappatura su proposta della FCO;
- Modifiche della normativa relativa ai conflitti di interesse. In tal caso spetta alla FCO evidenziare agli Organi di Alta Direzione ed a tutto il personale gli impatti in termini di situazioni di potenziale conflitto ovvero dei presidi implementati;
- Esiti delle attività poste in essere dal CdA, dal COPC, dal CCRS, e dalle Funzioni di Controllo che possono evidenziare carenze delle procedure organizzative e delle misure adottate per la corretta gestione dei conflitti di interesse in modo da individuare azioni correttive.

La FCO provvede a tenere aggiornata la presente Policy, i documenti correlati e l'“Elenco Soggetti Rilevanti – Allegato 1”. Le integrazioni o modifiche saranno sottoposte all'approvazione del CdA, previa preventiva informativa al COPC e al CCRS.

7 Gestione dei conflitti di interesse

7.1 Gestione dei conflitti di interesse

Step	Descrizione della procedura	Resp. Attività
	A) <u>Raccolta delle informazioni</u>	
	<p>I riscontri in merito all'esistenza di potenziali conflitti di interesse idonei a ledere gli interessi dei clienti della SIM o della Società stessa sono effettuati in modo sistematico per ogni singola operazione che prevede un controvalore superiore alla soglia di rilevanza pari a 100 mila euro⁶, già nella preventiva fase di approfondimento delle proposte da parte delle Funzioni aziendali interessate dall'operazione stessa (soggetti proponenti). L'individuazione di profili di potenziale conflitto di interessi prende avvio dalla richiesta di informazioni alle controparti e dalla valutazione delle stesse.</p> <p>A tal fine, la Funzione Responsabile dell'operazione acquisisce dalle controparti le informazioni utili al fine di dirimere la presenza o meno di potenziali conflitti di interessi.</p> <p>In caso di mancata comunicazione da parte delle controparti o dei Soggetti Rilevanti, la Funzione Responsabile porrà in essere dei controlli autonomi (schede Cerved, visure, etc.) che permettano di adempiere a quanto previsto nella presente policy.</p> <p>Le medesime informazioni possono essere trasmesse attraverso un'e-mail, oppure tramite una Dichiarazione formale. La Dichiarazione è corredata</p>	Funzione Responsabile

⁶ Così come descritto nella Procedura Acquisti della Società cui si rimanda

Step	Descrizione della procedura	Resp. Attività
	<p>dall'elenco delle società facenti parte di Directa e dei Soggetti Rilevanti, che deve essere sottoposto alla controparte, al fine di facilitare alla stessa controparte l'individuazione di eventuali legami societari. Unitamente alla Dichiarazione, ai fini della verifica della sussistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Funzione Responsabile acquisisce dalla controparte la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per i soggetti giuridici, visura camerale aggiornata dalla quale devono risultare sia le cariche esistenti e i poteri di rappresentanza (anche di eventuali soci della controparte), sia le partecipazioni detenute dagli stessi; • eventuali ulteriori documenti che la controparte ritenga di allegare al fine di meglio chiarire i rapporti e la posizione in essere. <p>Oltre all'acquisizione di informazioni sulla controparte (Dichiarazione e eventuale ulteriore documentazione presentata dalla controparte stessa), la Funzione aziendale interessata dall'operazione raccoglie ulteriori informazioni, sia disponibili presso la SIM, sia provenienti da una fonte affidabile e indipendente. In particolare, la Funzione Responsabile ha a disposizione le seguenti fonti ove poter reperire le informazioni rilevanti ai fini della valutazione dei conflitti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • specifiche banche dati disponibili presso la SIM; • visure camerali; • elenco dei Soggetti Rilevanti; • eventuali fonti alternative non precedentemente citate. <p>Tali informazioni sono analizzate al fine di ricostruire la catena societaria e pervenire all'individuazione dei membri degli organi sociali della controparte.</p> <p>La mancata consegna della Dichiarazione ad opera della controparte o l'incompletezza della stessa richiedono che la Funzione Responsabile si attivi per recuperare autonomamente le informazioni mancanti. Laddove la</p>	

Step	Descrizione della procedura	Resp. Attività
	<p>Funzione Responsabile non fosse nelle condizioni di reperire tali informazioni ovvero le informazioni acquisite fossero incomplete, la Funzione Responsabile informa la FCO al fine di valutare come procedere con le analisi.</p> <p>Tutta la documentazione acquisita deve essere conservata (e.g. mediante creazione di una cartella elettronica all'uopo creata) a cura della Funzione Responsabile congiuntamente alla documentazione dell'operazione in gestione e messa a disposizione della FCO per le opportune verifiche e le attività di archiviazione.</p>	
	<p>B) <u>Identificazione della fattispecie di conflitto</u></p>	
	<p>L'identificazione della fattispecie di conflitto è di competenza della Funzione Responsabile nell'operazione, che verifica se l'operazione rientra in una delle fattispecie di conflitto già indicate nella "Mappatura dei conflitti".</p> <p>Nel caso in cui l'operazione non rientri in una delle fattispecie di conflitto già indicate nella Mappatura ma presenti una situazione di potenziale conflitto di interessi, la Funzione Responsabile effettua apposita comunicazione alla FCO, la quale valuta, alla luce della documentazione disponibile, la sussistenza o meno dei profili di conflitto. In caso di sussistenza dei profili di conflitto, la FCO esporrà l'operazione in oggetto al COPC e al CCRS, i quali emaneranno un parere circa la necessità o meno di ampliare la mappatura.</p> <p>La nuova situazione di conflitto rilevata è sempre portata a conoscenza dell'AD o del CdA (a seconda delle soglie economiche di cui al paragrafo 7.1, Punto D) per le opportune determinazioni e dovrà essere inserita nella Mappatura dei conflitti di interesse da parte della FCO. In tal caso, a seguito di parere emesso da parte del COPC e del CCRS (in merito alle operazioni in potenziale conflitto che dovessero ricadere nella casistica "<i>operazioni di maggiore rilevanza</i>") il CdA indica alle competenti Funzioni aziendali i</p>	<p>Funzione Responsabile</p>

Step	Descrizione della procedura	Resp. Attività
	presidi da attivare ai fini della gestione delle fattispecie di conflitto, monitorandone – successivamente – la corretta attuazione.	
	C) <u>Segnalazione del conflitto</u>	
	<p>Ciascuna Funzione Responsabile, nella persona del proprio responsabile, ha l'obbligo di comunicare alla FCO qualsiasi situazione che, anche potenzialmente, possa generare un nuovo conflitto di interesse oppure essere indicativa della non completa efficacia dei presidi istituiti dalla SIM.</p> <p>È fatto obbligo ad ogni unità organizzativa della SIM di comunicare tempestivamente l'insorgere e il venir meno di possibili situazioni conflittuali, nonché di riscontrare senza indugio qualunque richiesta di informazioni formulata dalla FCO.</p> <p>La "segnalazione" di un potenziale conflitto di interesse da parte di un'area aziendale, di una funzione o da parte di un singolo individuo alla FCO è coperta da riservatezza interna al fine garantire al segnalante la massima serenità possibile, nell'esclusivo interesse della clientela della SIM e della Società.</p> <p>La FCO, esaminata la segnalazione, sottopone la propria valutazione al COPC e al CCRS (in merito alle operazioni in potenziale conflitto che dovessero ricadere nella casistica "<i>operazioni di maggiore rilevanza</i>"), affinché possano rilasciare il proprio parere. Spetterà quindi all'Amministratore Delegato o al Consiglio di Amministrazione (in base alle soglie di cui al paragrafo 7.1, Punto D):</p> <ul style="list-style-type: none"> - valutare la rilevanza di ciascuna fattispecie individuata; - definire le misure ritenute idonee alla gestione della medesima fattispecie nel rispetto della vigente normativa di riferimento e della presente Policy; - approvare, con apposita delibera, l'esecuzione o meno dell'operazione in conflitto, <p>sulla base della valutazione della FCO e del parere del COPC.</p> <p>Infine, la FCO archivia le comunicazioni al riguardo ricevute dalle strutture della SIM. Inoltre, sulla base dei pareri espressi dal COPC e, nelle casistiche di "<i>operazioni di maggiore rilevanza</i>", dal CCRS, delle delibere approvate dall'AD o dal CdA, e sulla base delle proprie analisi, predispone ed aggiorna il Registro dei Conflitti di Interesse di cui al Punto H, con il supporto consultivo di altre strutture aziendali o esterne, indicando ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il numero progressivo con cui il conflitto è individuato; • le unità operative interessate; 	Funzione Compliance

Step	Descrizione della procedura	Resp. Attività
	<ul style="list-style-type: none"> • i soggetti coinvolti; • la descrizione del conflitto di interesse; • la tipologia e la natura del conflitto di interesse (effettivo o potenziale); • i presidi adottati o adottabili per la gestione del conflitto stesso; • la specifica in merito all'idoneità del conflitto a ledere gravemente gli interessi dei clienti, in caso di assenza o di mancata attuazione dei presidi e delle misure organizzative volte alla sua gestione. 	
	<p>D) <u>Tracciabilità dell'analisi condotta</u></p>	
	<p>Dei risultati delle attività di verifica sopra descritte viene lasciata apposita evidenza nella documentazione riguardante l'operazione potenzialmente in conflitto da sottoporre alle pertinenti determinazioni da parte delle alte funzioni operative eventualmente coinvolte prima di pervenire, per le opportune decisioni, agli Organi Sociali.</p> <p>Pertanto, la Funzione Responsabile si attiva per porre in essere i presidi previsti per la fattispecie declinati nella Mappatura conflitti d'interesse, e, dopo l'invio dell'apposita comunicazione alla FCO, in base alle linee guida di seguito riportate, presenta le analisi e l'operazione in oggetto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amministratore Delegato, se non in conflitto, per le operazioni fino a € 10 mila; - CdA, se AD in conflitto o se importo dell'operazione è superiore a € 10 mila. <p>In caso di coinvolgimento del CdA, la Funzione Responsabile individua la prima data sulla base del calendario pubblicato sulla intranet (di cui è responsabile la Funzione <i>Investor Relator</i>) in coerenza con le tempistiche di approvazione dell'operazione e procede alla predisposizione della documentazione necessaria all'analisi in base a tale data. In particolare, la Funzione Responsabile deve compilare la Scheda Conflitti (Allegato 3) e acquisire e/o redigere i documenti idonei a evidenziare l'applicazione dei presidi previsti della policy, a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • analisi di benchmark, 	<p style="text-align: center;">Funzione Responsabile</p>

Step	Descrizione della procedura	Resp. Attività
	<ul style="list-style-type: none"> • bozze di contratti; • presentazioni che descrivono le operazioni; • documenti di offerta. <p>La Scheda Conflitti (Allegato 3) dovrà essere allegata alla documentazione di cui sopra per la discussione in CdA, unitamente alla valutazione della FCO e al parere del COPC e, nelle casistiche di “operazioni di maggiore rilevanza”, del CRRS.</p>	
	E) <u>Valutazione dei conflitti di interesse</u>	
	<p>La politica di valutazione dei conflitti adottata da Directa è tesa a garantire che i Soggetti Rilevanti e quelli collegati svolgano le attività che implicano un conflitto di interesse con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e dell'attività svolta.</p> <p>Al fine di garantire l'indipendenza prevista in materia dalla normativa di settore, Directa adotta, laddove appropriato, misure e procedure volte a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i Soggetti Rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti; b) garantire la vigilanza separata dei Soggetti Rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale un servizio è prestato; c) a impedire o limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui un Soggetto Rilevante svolge i servizi di investimento o servizi accessori o le attività di investimento. <p>Ove le misure adottate non siano sufficienti per evitare con ragionevole certezza il rischio di nuocere agli interessi dei clienti, prima di agire per loro conto Directa li informa chiaramente, per iscritto o su Internet, ed eventualmente fornendo specifica documentazione, della natura e delle fonti dei conflitti, così da metterli in grado di assumere le loro decisioni in piena consapevolezza. Eventualmente, qualora l'impatto o la probabilità del pregiudizio sia ritenuto elevato, la Società si astiene dal procedere con l'operazione.</p> <p>La Funzione Responsabile valuta il conflitto di interesse individuato, verificando se esso possa effettivamente rischiare di danneggiare gli</p>	Funzione Responsabile

Step	Descrizione della procedura	Resp. Attività
	interessi della Sim e/o dei suoi clienti nonché le misure da adottare come descritte ai punti C e D.	
	F) <u>Presentazione del conflitto all'AD/CdA</u>	
	<p>Come definito al precedente Punto D, l'approvazione dell'operazione, in presenza di conflitto d'interesse, è affidata, a seconda delle casistiche, all'Amministratore Delegato o, in alternativa, al CdA.</p> <p>Qualora la SIM proceda a porre in essere l'operazione, in presenza di un conflitto, le controparti impattate dal conflitto di interesse vengono informate e la <i>disclosure</i> viene registrata nel Registro dei Conflitti di Interesse. Pertanto, a prescindere dall'esito della valutazione delle misure adottate a presidio del conflitto di interesse, la FCO aggiorna il Registro dei Conflitti di Interesse, fornendone informativa al CdA alla prima data utile, qualora l'operazione sia stata approvata, per competenza, dall'Amministratore Delegato.</p> <p>La FCO revisiona trimestralmente il Registro dei Conflitti di Interesse della SIM, al fine di garantirne un costante aggiornamento.</p>	
	G) <u>Operazioni urgenti</u>	
	<p>La FCO, in via straordinaria, ogni qualvolta che deve essere esaminata con urgenza un'operazione in conflitto di interesse che superi la soglia di euro 10 mila, dopo aver valutato i termini, le condizioni e la struttura dell'operazione, esprime un parere motivato in merito alla ragionevole certezza che siano stati posti in essere tutti i presidi previsti e sia stata adottata ogni decisione o misura necessaria per assicurare che la SIM agisca nel miglior interesse degli investitori/clienti. Tale parere viene portato all'attenzione dell'AD e del Presidente del CdA, che assumono congiuntamente la decisione circa l'operazione in conflitto, unitamente alla Scheda Conflitti e alla documentazione fornita dalla Funzione Responsabile.</p> <p>La FCO procede quindi ad aggiornare il Registro dei Conflitti di Interesse, ed eventualmente al Mappatura, e ne trasmette copia al COPC e, nelle casistiche di "<i>operazioni di maggiore rilevanza</i>", al CCRS, informandolo circa l'operazione. Medesima informativa viene resa al CdA alla prima data utile.</p>	Funzione Responsabile

Step	Descrizione della procedura	Resp. Attività
	<p align="center">H) <u>Registro dei Conflitti di Interesse</u></p>	
	<p>La FCO mantiene aggiornato un Registro dei Conflitti di Interesse (il “Registro”) nel quale riporta i tipi di attività svolti da essa o per suo conto, per i quali sia sorto un conflitto di interesse che ha riguardato uno o più investitori/ clienti della SIM, o a quelli della stessa SIM.</p> <p>Il Registro è tenuto in formato elettronico contenuto in apposita cartella di rete accessibile ai componenti delle Funzioni di controllo, secondo modalità che ne consentano la stampa su supporto cartaceo.</p> <p>Scopo di tale Registro è quello di recare una casistica e tenere traccia delle azioni di mitigazione e gestione intraprese, anche su base storica, delle attività che hanno generato conflitti di interesse. Nei registri, divisi per società, sono raccolte le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ cod. servizio; ▪ servizio; ▪ tipo conflitto teorico; ▪ rilevato da; ▪ possibile danno per il cliente; ▪ azioni di mitigazione e misure di gestione del conflitto; ▪ necessità di disclosure; ▪ descrizione della disclosure. <p>La FCO è responsabile della sua tenuta e aggiornamento sulla base dei flussi informativi intercorsi nell’ambito delle attività di valutazione e gestione delle situazioni di conflitti di interesse rilevate. L’aggiornamento viene effettuato tempestivamente non appena avvenuta l’approvazione da parte dell’AD o del CdA per rispettiva competenza.</p> <p>Entro il mese di gennaio di ciascun anno, il Registro dell’esercizio precedente viene salvato in formato pdf e archiviato (e.g. mediante apposito share point).</p> <p>Il Registro riporta le informazioni essenziali previste nella Scheda Conflitti (Allegato 3) e viene aggiornato anche sulla base degli esiti delle attività svolte nell’ambito del CdA. È compito della Funzione Responsabile che presenta l’operazione al CdA fornire tempestivamente alla FCO, tutti i documenti definitivi necessari all’aggiornamento del Registro,</p>	<p align="center">Funzione Compliance</p>

Step	Descrizione della procedura	Resp. Attività
	<p>eventualmente richiesti dalla FCO in occasione della valutazione dell'operazione.</p> <p>La FCO informa tempestivamente il CdA quando la Funzione Responsabile non abbia fornito i documenti necessari al completamento di tutte le informazioni previste dal Registro affinché siano definite eventuali azioni di escalation.</p> <p>La chiusura del conflitto è annotata quando l'operazione è conclusa, oppure, nel caso di contratti di durata, al termine del mandato. È di competenza della Funzione che monitora la controparte per i contratti di durata informare il CdA della chiusura del rapporto.</p>	
	<p>I) <u>Controlli periodici sui conflitti di interessi</u></p>	
	<p>La FCO effettua le necessarie attività di controllo e monitoraggio per il perimetro di competenza, al fine di verificare il rispetto dei divieti e dei limiti operativi di cui alla Presente Policy.</p> <p>In merito alle attività di monitoraggio delle operazioni in conflitto la Funzione Internal Audit effettua un monitoraggio dell'andamento delle operazioni e delle fattispecie identificate.</p> <p>A tal proposito per le operazioni in conflitto che si sostanziano in contratti di durata, nell'ambito delle procedure di cui si è dotata la SIM vengono previste apposite attività di monitoraggio finalizzate a verificare la coerenza e la qualità dei servizi prestati dai fornitori.</p> <p>Tale monitoraggio dovrà essere alimentato da parte della Funzione competente con cadenza semestrale, sottoscritto dal Responsabile di Funzione e inoltrato alla FCO, la quale verifica il corretto assolvimento dei compiti di monitoraggio condotti da parte della Funzione competente e analizza i servizi ancillari a consuntivo e la percentuale rispetto ai costi previsti a budget.</p> <p>La FCO conduce, con frequenza almeno annuale, attività di testing a campione, utile ad accertare la corretta segnalazione da parte delle varie</p>	<p>Funzione Compliance, Funzione Internal Audit e CdA</p>

Step	Descrizione della procedura	Resp. Attività
	<p>Funzioni Responsabili. A tal fine la FCO può servirsi, a titolo esemplificativo, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • specifiche banche dati disponibili presso la SIM; • visure camerali; • elenco dei Soggetti Rilevanti; • eventuali fonti alternative non precedentemente citate. <p>Il CdA, sulla base delle analisi condotte dalla FCO e sentiti il COPC e, nelle casistiche di “operazioni di maggiore rilevanza”, il CCRS, , valuta se sussiste la necessità di porre in essere azioni correttive volte ad irrobustire la gestione del conflitto di interessi e ne trasmette comunicazione alla FCO per gli opportuni adempimenti.</p>	
	J) <u>Gestione del sito internet</u>	
	<p>La Funzione Investor Relator) assicura che sul sito internet sia disponibile ai propri investitori e clienti un’informativa sintetica in merito alla presente policy di gestione dei conflitti di interesse, anche in lingua inglese.</p>	Funzione Compliance

8 Riepilogo delle responsabilità

STEP	FUNZIONE	AZIONE
1. Riscontri su esistenza conflitti	Funzione proponente	Raccolta informazioni (es. visure) per operazioni > 100mila euro
2. Archiviazione documentazione rilevante	Funzione proponente	Creazione apposita cartella elettronica
3. Identificazione ipotesi di conflitto	Tutte le funzioni aziendali	Segnalazione alla FCO

4. Valutazione della fattispecie	FCO	Informativa al COPC - CCRS
5. Verifica della Mappatura	FCO	Eventuale aggiornamento della Mappatura
6. Valutazione opportunità dell'operazione	COPC - CCRS	Emanazione di un parere motivato
7. Predisposizione della documentazione	Funzione proponente	Compilazione della Scheda Conflitti
8. Delibera operazione	AD/CdA	Approvazione finale
9. Censimento sul Registro dei Conflitti	FCO	Aggiornamento del Registro dei Conflitti
10. Valutazione dei presidi da attivare	AD/CdA	Indicazione presidi di mitigazione, secondo la Mappatura
11. Attivazione dei presidi previsti	Funzione proponente	Realizzazione interventi di mitigazione previsti
12. Controlli periodici sui conflitti	FCO/IA/Funzione proponente	Revisione semestrale operazioni in conflitto
13. Testing a campione	FCO	Ricognizione annuale per accertare la corretta segnalazione
14. Valutazione operazioni ongoing	CdA	Individuazione eventuali ulteriori presidi
15. Aggiornamento informativo sul sito	FCO	Revisione informativa sulla politica adottata

9 Presidi adottati dalla SIM

Si riportano di seguito i presidi procedurali individuati dalla SIM. Per ciascuna fattispecie possono essere applicati uno o più presidi in coerenza con l'operazione stessa.

(A) Applicazione di condizioni di mercato in caso di (i) contratti di locazione, (ii) contratti di servizi e consulenza e (iii) operazioni in strumenti finanziari

- i. Con riferimento ai contratti di locazione in presenza di fattispecie di conflitto di interesse deve essere acquisita dal soggetto proponente l'analisi del mercato di riferimento con indicazione di

specifici valori di comparazione, avendo riguardo alle condizioni economiche e / o contrattuali sussistenti al momento dell'operazione.

- ii. Nel caso di acquisizione di servizi e/o forniture e nel caso di contratti di finanziamento in presenza di fattispecie di conflitto di interesse il soggetto proponente può in alternativa:
- a. richiedere almeno due ulteriori proposte provenienti da altri operatori del settore non in conflitto e di standing equivalente alla controparte in conflitto;
 - b. acquisire reports pubblici o analisi/benchmarking da terzi indipendenti preventivamente selezionati tra soggetti di primario standing; o
 - c. richiedere approfondimenti al fine di garantire in ogni caso la congruità dell'offerta.

(B) Verifica delle motivazioni sottese alla stipula di contratti di servizi e consulenza

Fermo restando quanto previsto al precedente punto (A), il soggetto proponente fornisce adeguate motivazioni – esplicitate nella documentazione sottoposta – che hanno portato alla scelta della controparte.

(C) Verifica circa l'ammissibilità delle commissioni o prestazioni non monetarie pagate o fornite alla o dalla SIM a o da un soggetto terzo, in relazione alla prestazione del servizio prestato

Nel caso in cui la SIM presti servizi a terzi ovvero riceva servizi da terzi, lo schema commissionale sarà preventivamente sottoposto alla FCO che verificherà il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dalle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti.

(D) Notizia dei soggetti che si trovino in potenziale conflitto di interessi in virtù del ruolo ricoperto

Nel caso in cui il soggetto in conflitto di interessi sia un membro del CdA, questo comunica al CdA la sussistenza del conflitto e si procederà in applicazione dell'art. 2391 del Codice Civile e dell'articolo 6, comma 2-novies del TUF (decreto legislativo 58/98).

Infatti, ai sensi dell'articolo 2391 del codice civile:

- l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al Comitato COPC di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato,

deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile;

- nei casi previsti dal precedente punto la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione;
- nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti punti ovvero nel caso di deliberazioni del Consiglio adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società possono essere impugnate dagli amministratori e dal COPC entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo punto. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
- l'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione;
- l'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione, a vantaggio proprio o di terzi, di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.

(E) Delibera dell'Amministratore Delegato e del CdA

Tutte le operazioni per le quali siano state rilevate fattispecie di conflitto di interesse sono eseguite solo dopo l'approvazione dell'Amministratore Delegato o del CdA (in base alle soglie di cui al paragrafo 7.1, Punto D), previo parere del COPC e salvo i casi di urgenza di cui al paragrafo 7.1, Punto G.

L' amministratore Delegato e il CdA possono autorizzare l'operazione in conflitto di interesse, accertando che sussistano le seguenti condizioni

- risultino adeguatamente preservati gli interessi degli investitori/ clienti e della Sim;
- i conflitti di interesse siano adeguatamente presidiati e, se del caso, sia data informazione ai soggetti coinvolti della esistenza del conflitto, della sua natura e dei presidi di mitigazione e gestione adottati.